



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCO BPM S.P.A.
SUL PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

(Redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del
D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni)

Assemblea ordinaria dei Soci del 6 aprile 2019

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. sul punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 125-ter D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ("TUF").

Richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei piani di incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Soci,

con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea, tenuto anche conto delle deliberazioni proposte in merito ai precedenti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, Vi proponiamo di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie di Banco BPM S.p.A. (la "**Banca**" o "**Banco BPM**") per le ragioni e alle condizioni nel seguito indicate.

A) Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

La motivazione che induce il Consiglio di Amministrazione a sottoporre all'Assemblea dei Soci la richiesta di autorizzazione a effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie e di disposizione delle stesse, nel rispetto della normativa – anche regolamentare – in vigore e delle prassi di mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014 (le "**Prassi di Mercato Ammesse**") – è di dare attuazione alle politiche di remunerazione adottate dalla Banca. Esse prevedono, in particolare, che per il personale più rilevante del Gruppo almeno il 50% dell'incentivo riconosciuto sia erogato tramite assegnazione di azioni ordinarie della Banca.

In ogni caso, tutte le operazioni di acquisto e di disposizione saranno effettuate nel rispetto della legge e della normativa applicabile, in particolare in materia di "abusi di mercato", e assicurando la parità di trattamento degli azionisti.

B) Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce la proposta autorizzazione.

L'autorizzazione che il Consiglio di Amministrazione richiede all'Assemblea riguarda gli atti di acquisto e di disposizione delle azioni ordinarie della Banca, prive di valore nominale.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2357, comma 1, del codice civile, l'autorizzazione richiesta riguarda l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, per un numero massimo di azioni ordinarie di Banco BPM corrispondenti ad un ammontare non superiore a euro 5 milioni.

L'autorizzazione richiesta include la facoltà di disporre successivamente delle azioni proprie in portafoglio (acquistate ai sensi di quanto sopra, ovvero comunque detenute dalla Banca), in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente a riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dall'autorizzazione assembleare.

C) Informazioni utili per la valutazione del rispetto della disposizione di cui all'articolo 2357, comma 3, del codice civile.

Il capitale sociale della Banca è, alla data della presente relazione, pari ad Euro 7.100.000.000, suddiviso in n. 1.515.182.126 azioni ordinarie. Come sopra detto, l'autorizzazione richiesta riguarda l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, per un numero massimo di azioni ordinarie di Banco BPM corrispondenti ad un ammontare non superiore a euro 5 milioni. In ogni caso, il numero delle azioni proprie acquistabili non potrà mai eccedere il limite del quinto del capitale sociale previsto dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni della Banca già possedute o che dovessero essere eventualmente acquisite dalle società controllate (alla data odierna, il 20% del capitale sociale è pari a Euro 1.420.000.000, per un n. di azioni pari a 303.036.425).

La Banca, alla data della presente Relazione, detiene n. 4.004.510 azioni proprie e non vi sono azioni proprie detenute per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

D) Durata per la quale si richiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta a far tempo dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione e sino all'Assemblea dei Soci alla quale sarà sottoposta l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019, fermo restando in ogni caso il limite di 18 (diciotto) mesi previsto dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile.

L'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che siano esauriti gli acquisti, viene richiesta senza limiti di tempo.

E) Corrispettivo minimo e massimo e valutazioni di mercato.

Acquisto di azioni proprie

Il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo, non inferiore del 15% (quindici per cento) e, come massimo, non superiore del 15% (quindici per cento) al prezzo ufficiale registrato dal titolo sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto.

Tale intervallo è proposto nel rispetto delle norme del Codice Civile che impongono di definire il corrispettivo minimo e massimo. In ogni caso, poi, ciascuna negoziazione di acquisto effettuata nei mercati regolamentati non potrà avvenire a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove è effettuato l'acquisto a norma dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento Delegato UE n. 2016/1052 dell'8 marzo 2016 in attuazione della MAR.

Disposizione di azioni proprie

Per quanto concerne la disposizione delle azioni acquistate, da effettuarsi comunque nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, è definito unicamente il limite di prezzo minimo della vendita a terzi, che dovrà essere comunque non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati dal titolo sul Mercato Telematico Azionario nei tre giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato in caso di assegnazione di azioni proprie nell'ambito dell'attuazione delle politiche di remunerazione adottate dalla Banca e, in ogni caso, di assegnazione di azioni (o di opzioni a valere sulle medesime) in esecuzione di piani di compensi basati su strumenti finanziari.

F) Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie.

Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate, ai sensi dell'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144-bis del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/99 ("**Regolamento Emittenti**") e secondo modalità comunque consentite in ossequio alla normativa di volta in volta vigente, ivi incluse le Prassi di Mercato. In particolare, gli acquisti dovranno essere realizzati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, oppure sul mercato, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, o

mediante le ulteriori modalità previste dall'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti (ad esclusione di quanto previsto dalla lett. c) del primo comma di detto articolo), o comunque consentite in ossequio alla normativa di volta in volta vigente, tenuto conto dell'esigenza di rispettare il principio di parità di trattamento degli azionisti.

Gli acquisti potranno avvenire in una o più soluzioni.

Per quanto attiene la disposizione delle azioni in questione, essa potrà avvenire, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, per le finalità di cui al precedente paragrafo A), mediante alienazione in borsa e, in ogni caso, con le ulteriori modalità consentite nel rispetto della normativa, anche comunitaria, di volta in volta vigente.

G) Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale.

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie di cui trattasi non è strumentale a una riduzione del capitale sociale.

H) Autorizzazioni

L'attività di acquisto di azioni proprie autorizzata dai Soci in conformità a quanto precede potrà essere svolta in forza e nel rispetto dell'autorizzazione della Banca Centrale Europea ai sensi delle applicabili disposizioni del Regolamento (UE) n. 575/2013 e del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014.

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria dei Soci di Banco BPM S.p.A.,

- preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento,

- fermo restando il rispetto della normativa tempo per tempo applicabile,

DELIBERA

1) di autorizzare anche ai sensi dell'art. 2357 cod. civ. l'acquisto di azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. per un ammontare massimo complessivo pari a euro 5.000.000,00 per le finalità, ai termini e con le modalità indicate al punto 2 che segue;

2) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e sempre nel rispetto della normativa tempo per tempo applicabile, con le seguenti modalità e termini:

- l'acquisto potrà avvenire in una o più soluzioni, nel limite massimo di euro 5.000.000,00, e in ogni caso in misura tale che – anche tenuto conto delle azioni detenute dalle controllate di Banco BPM S.p.A. – le azioni proprie non eccedano il limite di legge;
- l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è deliberata a far tempo dalla data della presente Assemblea e sino all'Assemblea dei Soci alla quale sarà presentato il bilancio dell'esercizio 2019;
- l'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione;
- le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate in conformità con l'articolo 132 del TUF e con l'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti: (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, (ii) sul mercato, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato, (iii) mediante le ulteriori modalità previste dall'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti (ad esclusione di quanto previsto dalla lett. c) del primo comma di detto articolo), o comunque consentite in ossequio alla normativa di volta in volta vigente e/o alle Prassi di Mercato; in ogni caso nel rispetto di ogni norma applicabile, ivi comprese le norme comunitarie, e tenuto conto dell'esigenza di assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti;
- il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo, non inferiore del 15% (quindici per cento) e, come massimo, non superiore del 15% (quindici per cento) al prezzo ufficiale registrato dal titolo sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto;
- il prezzo della vendita a terzi dovrà essere non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei tre giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato in caso di assegnazione di azioni proprie nell'ambito della attuazione delle politiche di remunerazione adottate da Banco BPM S.p.A., e in ogni caso di assegnazione e/o cessione di azioni o di opzioni a valere sulle medesime in esecuzione di piani di compensi basati su strumenti finanziari;
- l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che siano esauriti gli acquisti, è data senza limiti di tempo;

3) di delegare al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di sub delega, a dare esecuzione alla presente delibera attribuendo agli stessi i relativi poteri, ivi compreso ogni più ampio potere necessario ovvero opportuno per effettuare, previo rilascio delle autorizzazioni di legge, gli acquisti di azioni proprie e per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie detenute e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, nonché per apportare al deliberato assembleare variazioni o integrazioni formali e non sostanziali che si rendessero necessarie e/o opportune in relazione a eventuali richieste o raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza o della società di gestione del mercato."

Milano, 28 febbraio 2019

Il Consiglio di Amministrazione